

ORIGINALE

Rep. 18/2014

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA ED I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO,
MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA
PREDOSA PER L'ACQUISIZIONE IN FORMA ASSOCIATA DI
LAVORI, BENI E SERVIZI.**

L'anno Duemilaquattordici (2014), il giorno ventinove (29) del mese di dicembre (12), nella Sede dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia,

TRA

- Il Comune di **Casalecchio di Reno**, rappresentato dal Vice Sindaco pro- tempore, Sig.ra Antonella Micele, nata a Bologna il 16.02.1970 (C.F. Ente 01135570370), la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casalecchio di Reno, autorizzato in forza del provvedimento sindacale Nomina e delega delle funzioni assessorili P.G. n. 17634/2014 e e in forza della delibera di Consiglio n. 100 del 18/12/2014;

- Il Comune di **Monte San Pietro**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Stefano Rizzoli, nato a Bologna il 24.04.1950, (C.F. Ente 80013730371), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monte San Pietro, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 18/12/2014, esecutiva;




- Il Comune di **Sasso Marconi**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Stefano Mazzetti nato a Bologna il 06.02.1967, (C.F. Ente 01041300375), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sasso Marconi, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 17/12/2014, esecutiva;
- Il Comune di **Valsamoggia**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Daniele Ruscigno nato a Bologna (BO) il 26.07.1974, (C.F. Ente 03334231200), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Valsamoggia, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 18/12/2014, esecutiva;
- Il Comune di **Zola Predosa**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Stefano Fiorini nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 04.04.1965 (C.F. Ente 01041340371), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Zola Predosa, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 10/12/2014, esecutiva;
- L'**Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia**, rappresentata dal Presidente, Sig. Massimo Bosso nato a Casalecchio di Reno (BO) il 15.01.1958 (C.F. Ente 91311930373), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione dei Comuni



Valli del Reno Lavino e Samoggia, autorizzato in forza della
deliberazione di Consiglio n. 25 del 22/12/2014, esecutiva;

Premesso:

- - che l'articolo 9 del decreto Legge n. 66/2014 convertito in Legge n. 89 del 23 Giugno 2014 prevede che il comma 3 bis dell'articolo 33 del D.L.vo 12 Aprile 2006 n. 163 sia sostituito dal seguente: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, *beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.*"
- - che l'art. 7 comma 2 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94 ha stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'acquisizione di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, ovvero al sistema



[Handwritten signatures and initials in the right margin]

telematico messo a disposizione dalla Centrale regionale di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure;

- - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

- - che alla luce di tutte le predette normative, nell'ambito dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano all'acquisizione di beni e servizi per il tramite di soggetti aggregatori nazionali e regionali, possono acquisirli tramite apposito Servizio associato istituito nell'ambito della Unione di Comuni suddetta;

Tenuto conto:

- che con la presente convenzione, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione, le Parti che la sottoscrivono intendono definire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;


Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si



conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni di Casalecchio di Reno, Monte san Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, conferiscono all'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia le proprie funzioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi con le modalità e nei limiti disciplinati dalla presente convenzione. L'Unione di Comuni Valle del Reno, Lavino e Samoggia accetta il conferimento di funzioni per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi e si impegna ad esercitarle conformemente a quanto di seguito espresso.



2. La presente Convenzione disciplina le modalità per l'istituzione presso la Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ai sensi all'art. 33 *Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza* comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, di un servizio associato per l'acquisizione di lavori, beni e servizi (**nel prosieguo detto Servizio Associato Gare S.A.G.**) fatto salvo quanto previsto in specifiche norme di settore.



3. Il Servizio Associato Gare ha il compito di curare :




a) le procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte in maniera singola od associata di rilievo comunitario, senza eccezione;

b) le procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte singolarmente dagli enti associati al di sopra di € 40.000,00 (I.V.A. esclusa);

c) le procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture svolte in modo congiunto tra i comuni associati;^

d) altre procedure di gara per le quali i Comuni decidano di avvalersi del



servizio associato.

4. Restano invece esclusi dalla gestione associata, i procedimenti di acquisizione di lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse dalla normativa in materia di appalti nei confronti di un solo operatore, le procedure di convenzionamento con cooperative sociali "di tipo B" e quelle per l'acquisizione in economia in genere con o senza bando sotto i € 40.000,00 (I.V.A. esclusa);

5. Sono escluse dalla presente convenzione tutte le procedure di affidamento mediante amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. a) D. Lgs. 163/2006, come disciplinate dai regolamenti dei singoli enti.

6. In ogni caso le procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, verranno effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in premessa espressamente richiamate.


ART. 2 – MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione di Comuni di tutte le funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza dall'1 Gennaio 2015 e non sono ammissibili adesioni parziali alla presente convenzione.

Secondo quanto consentito dall'attuale normativa, fino al 30 Giugno 2015 i Comuni potranno scegliere di procedere in autonomia all'affidamento di lavori anche per importi superiori ai 40.000,00 (al netto d'iva).

2. Dal 1 gennaio 2015 l'Unione di Comuni assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività di cui all'art. 1, qualora alla data di cui al precedente comma non sia già stato pubblicato il bando o inviata la lettera di invito;

3. L'Unione di Comuni:



a) esercita le competenze delegate dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia;

b) svolge le attività e le funzioni delegate dai Comuni, attraverso risorse attribuite dai Comuni deleganti, secondo quanto previsto ed indicato all' art. 8 della presente convenzione;

c) svolge ed esercita le predette attività utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali dei Comuni e dell'Unione di Comuni .

ART. 3 - FUNZIONI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ASSOCIATO

1. Il Servizio associato cura la gestione delle procedure di gara, in particolare nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture che va dal bando alla proposta di aggiudicazione definitiva della gara.


In particolare sarà compito del Servizio provvedere a:

a) pianificare l'attività dell'esercizio di riferimento, sulla base delle esigenze segnalate dai Comuni associati entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, per l'anno 2015 l'attività verrà pianificata sulla base di quanto indicato nel Progetto di fattibilità

b) svolgere attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti e capitolati;

c) acquisire dai singoli Comuni, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., la determinazione a contrarre corredata da capitolati tecnici e/o progetto esecutivo;

d) pubblicare ed approvare, gli avvisi di pre e post-informazione, i bandi di gara, le lettere invito garantendo la conformità alla legge delle norme



in essi contenute, vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;

e) acquisire dai responsabili dei singoli Comuni, l'elenco delle ditte da

invitare nei casi di gare informali;

f) omogeneizzare atti e iter procedurali degli Enti, in previsione dell'istituzione

di apposito Regolamento, previo conferimento di specifiche

direttive da parte dei singoli Comuni;

g) adeguare e semplificare la modulistica standard da utilizzare sia per

attività interne al Servizio sia per l'utenza esterna;

h) aggiornare costantemente le procedure e le attività del Servizio

secondo le disposizioni legislative;

i) nominare le commissioni di gara assicurando il regolare svolgimento

delle attività e di norma svolgere le funzioni di Presidente delle

Commissioni di gara;

l) procedere all'aggiudicazione provvisoria e alla trasmissione degli atti

di gara al Comune interessato;

m) procedere al controllo delle autodichiarazioni fornite dai partecipanti

ed acquisire la documentazione non autocertificabile;

n) trasmettere ai singoli Enti le risultanze di gara e la proposta di

aggiudicazione definitiva della gara;

o) fornire supporto tecnico alla gestione delle controversie relative alla

gara fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in

giudizio.

2. Il Servizio associato, prima di avviare qualsiasi procedimento, verificherà

insieme ai Comuni se ricorrono i presupposti per l'acquisto tramite le

convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 o mediante il mercato



elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010.

ART. 4 - FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI

1. Restano di esclusiva competenza dei Comuni sia la fase che precede la predisposizione del bando degli atti di gara (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti e capitolati speciali d'appalto ecc.) sia la fase che segue (quali adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo), salvo espresse, concordate deleghe.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

- a) la nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 163/2006;
- b) la predisposizione degli atti progettuali e la loro approvazione;
- c) la predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione;
- d) l'invio tempestivo al servizio associato della documentazione necessaria per l'attivazione della procedura di gara;
- e) la verifica, prima di avviare qualsiasi procedimento di gara, se ricorrono i presupposti per l'acquisto tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge 488/1999 o mediante il mercato elettronico di cui all'articolo 328 del DPR 207/2010 con la collaborazione del Servizio Associato;
- f) l'adozione della determinazione a contrarre completa di tutti i suoi allegati;



g) l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva;

h) la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione e di collaudo;

i) tutte le responsabilità previste dalla normativa vigente che non siano specificatamente attribuite al Servizio associato dalla presente convenzione.

2. I Comuni aderenti si impegnano a:


- rispettare i tempi e le modalità di comunicazione con il Servizio Associato così come saranno meglio definiti nel regolamento di cui all'articolo 3;

- mettere a disposizione, qualora necessario, beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione. I beni strumentali concessi in uso dai Comuni rimangono di proprietà degli stessi e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario;


- previo accordo fra gli Enti, in esecuzione al successivo articolo 6, mettere a disposizione, mediante comando e/o distacco, l'unità di personale presso l'Unione, per tutta la durata della presente convenzione;

- stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato;

- comunicare al Servizio Associato, entro il 30 Ottobre di ogni anno, fatta



salva la possibilità in corso d'anno di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che si intendono effettuare nell'anno successivo, onde consentire di pianificare i carichi di lavoro e determinare a preventivo la spesa di cui all'articolo 8.




ART. 5 - ACQUISIZIONE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE SIMILARI



1. Per l'acquisizione di lavori, beni e servizi che possono interessare due o più Enti aderenti, qualora ritenuto conveniente dagli stessi, le attività di nomina del responsabile del procedimento, di progettazione, di stipula del contratto, di esecuzione e di collaudo potranno essere svolte in tutto o in parte dal Servizio Associato.



2. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 4 comma 1 agirà in stretta collaborazione con i responsabili degli uffici dei singoli Enti che avrebbero dovuto provvedere in maniera autonoma per l'acquisizione del servizio o della fornitura o dei lavori.




ART. 6 - DOTAZIONE ORGANICA

1. Nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 8, l'Unione di Comuni predispone una proposta di preventivo di spesa annuale dei costi del S.A.C., definendo anche l'entità delle risorse umane da impiegare per il diretto espletamento delle attività.



2. In via prioritaria, dovrà essere data precedenza all'utilizzo di personale già inserito nell'organico dei Comuni associati. In tal caso il dipendente sarà trasferito o distaccato funzionalmente o comandato presso l'Unione di Comuni, salvo il rimborso degli oneri economici anticipati dal Comune di



riferimento.

3. Saranno garantite le informazioni di legge alle organizzazioni sindacali.

4. L'Unione di Comuni è autorizzata ad assumere personale, anche a tempo indeterminato, per l'espletamento del servizio, previo accordo con tutte le Amministrazioni comunali aderenti alla gestione associata.

In caso di scioglimento del S.A.G tale personale sarà riassorbito negli organici dei Comuni nel rispetto dei vincoli normativi sulle assunzioni/spese di personale.

ART. 7 - SEDE E STRUMENTAZIONE

1. La sede del Servizio è definita dalla Giunta dell'Unione anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione delle attività compatibilmente alle risorse economiche disponibili.


ART. 8 - RISORSE FINANZIARIE

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni.

2. La gestione finanziaria del Servizio Associato Gare avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso e di un rendiconto di gestione finale, approvati dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione, anche in termini di autorizzazione alla spesa.

3. In particolare l'Unione si impegna, a trasmettere ad ogni Ente associato:

l'ipotesi di preventivo di spesa annuale dei costi del servizio associato nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;



il rendiconto di gestione, nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

4. Il preventivo di spesa annuale dei costi del servizio associato viene trasmesso ai singoli Comuni. In assenza di osservazioni tale preventivo viene approvato con atto di Giunta entro un mese dalla consegna, con l'impegno di iscrivere pro quota, nei rispettivi bilanci comunali, le stesse somme di riferimento approvate. Nel caso uno o più Enti rilevino la necessità di modifiche al preventivo, in ragione degli equilibri finanziari, sarà avviato un tavolo di confronto per la verifica politico - amministrativa e per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri stessi.


5. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino necessità di apportare variazioni al preventivo di spesa del S.A.G aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, saranno utilizzate le medesime procedure individuate al comma 4.

Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni al preventivo di spesa a pareggio, ovvero che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni per come decisi in sede di previsione, l'Unione ne darà informazione ai Comuni, senza che sia necessaria alcuna approvazione da

parte degli stessi. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato relativo al Servizio Associato.

6. Eventuali differenze positive di gestione, rilevate a consuntivo, saranno iscritte nel preventivo di spesa dei costi del Servizio associato dell'anno successivo mediante apposita variazione.

7. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si



impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30 novembre.

9. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente con cadenza semestrale.

Il riparto della spesa complessiva a carico dei Comuni avverrà secondo i seguenti parametri:

- 70% delle spese verrà ripartito in modo proporzionale agli importi annuali di gara per forniture beni servizi e lavori
- 30% delle spese verrà ripartito in modo proporzionale al numero delle gare bandite nell'anno

10. I servizi specialistici esternalizzati saranno rimborsati all'Unione in base alla quota riferita a ciascun Comune.

11. Le spese di investimento o di progetti specifici sono a carico dei Comuni deleganti sulla base di specifici progetti e secondo criteri che verranno di volta in volta stabiliti dalla Giunta dell'Unione.

12. Gli organi dell'Unione, nella eventualità di finanziamenti da Enti esterni non finalizzati, potranno decidere per l'abbattimento di parte dei costi complessivi del servizio, e quindi delle rispettive quote dei Comuni.

ART. 9 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti o soggetti privati, quest'ultimi quanto tenuti all'osservanza in tutto o in parte del codice dei contratti, per l'erogazione di



3.

4.

re

se

servizi di competenza del Servizio Associato Gare.

2. Qualora altri soggetti intendano aderire alla presente convenzione in una fase successiva alla sua stipula, potranno farlo, previa adozione della convenzione stessa da parte del rispettivo Consiglio comunale o del proprio Organo decisionale se soggetti diversi dai Comuni e della Giunta dell'Unione.

3. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria stabilita dalla Giunta dell'Unione che sarà proposta dal responsabile del Servizio, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

4. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 10 - DURATA - RECESSO

1. La presente convenzione ha durata indeterminata, ai sensi di Statuto. Potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.

2. Ogni Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione non prima di due anni dalla stipula. Il recesso è deliberato dal Consiglio comunale con apposito atto adottato a maggioranza assoluta, entro il mese di aprile, ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso.

3. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità del servizio conferito perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei



trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 2. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto in base alla valutazione della Giunta dell'Unione. Il Comune che delibera il recesso rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sui beni costituiti con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte dei beni costituiti con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile mentre i beni eventualmente conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La Giunta dell'Unione determina gli aspetti successori del recesso, determinando gli oneri specifici collegati.

6. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati, da assumersi con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.

7. Il non rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

ART. 11 – INTERPRETAZIONE , RINVIO E REGISTRAZIONE

1) Laddove sorgano dubbi nell'interpretazione delle clausole contenute nella presente Convenzione gli Enti stipulanti si impegnano ad adottare, di comune accordo, "formule di interpretazione autentica" che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione della convenzione stessa.

2) Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle specifiche



disposizioni previste in materia dalla legge e dallo statuto dell'Unione.

3) La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 12 - NORMA TRANSITORIA

Transitoriamente si determina che il Comune di Valsamoggia, avvalendosi della deroga prevista per i Comuni istituiti a seguito di procedimenti di fusione di comuni, procederà in autonomia all'affidamento di fornitura beni servizi e lavori fino al 31/12/2016 salvo adesione a singoli appalti associati da deliberarsi in sede di Giunta dell'Unione.

Letto, approvato e sottoscritto.

f. cc.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI

IL SINDACO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI VALLI DEL RENO,

LAVINO E SAMOGGIA

